



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile
ORDINANZA DELLA SINDACA
ATTO N. ORD 17 DEL 19/01/2026

**OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA
WALTER FILLAK CIV. 32, INT. 20, CAUSA DANNI DA INCENDIO.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 13/01/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una nota dalla Polizia Locale di Genova in merito alla presenza dei Vigili del Fuoco presso l'interno 20 del civico 32 di Via Walter Fillak a causa di un incendio;
- in pari data personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un pronto intervento presso l'appartamento in oggetto durante il quale si è potuto constatare che l'incendio si era sviluppato nel locale cucina dell'appartamento interno 20, causando danni estesi al mobilio presente nel locale, mentre nei restanti vani erano evidenti prevalentemente lievi danni da fumo;
- la limitata estensione dell'incendio ed il rapido intervento dei Vigili del Fuoco avevano ridotto i danni da calore interessando solo gli impianti e gli intonaci dell'interno in oggetto;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – la chiusura e lo sgombero dell'interno 20 del civico 32 di Via Walter Fillak causa danni da incendio;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 13/01/2026 – rif. prot. 0014501.I del 14/01/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. n. 0013663.U del 13/01/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 13/01/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0013663.U del 13/01/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- l'interno 20 del civico 32 di Via Walter Fillak causa danni da incendio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro Ovest;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.